

Reg. Sent. 986/2025

Depositata il 11.06.2025

2022/4269 NOTI R.G.N.R.

2024/918 NOTI D.I.B.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G. G. nato a (...) il (...), ivi residente in via (...) n. (...), di fatto domiciliato in (...).

Difeso di fiducia dall'Avv. M. T. del Foro di Foggia

ASSENTE

IMPUTATO

Per i delitti p. e p dagli artt. 81, 110, 624, 625/1° comma nn. 2, 5 e 7 e 2° comma c.p. , perché in concorso con almeno atri due soggetti (di cui uno identificato in G. C. – contro il quale si procede separatamente-) ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava, usando violenza sulle cose, di due vicoli, < si impossessava del veicolo (...) targato (...) di proprietà di R. P. e P. F., lasciato parcheggiato all'incrocio di Via pepe ed il Lungomare C. Colombo di Pescara. Con le aggravanti delle tre (o più) persone, usando violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede.

In Pescara il 10 febbraio 2022 in orario approssimativo compreso tra le 00,10 e le 00.23.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona del dott. R. SANTORO;

o Avv. A. D. in sostituzione dell'Avv. T.

le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

G. G. è stato chiamato a rispondere del reato ascritto in rubrica con decreto di citazione emesso dal P.M. in sede in data 18.01.2024.

Benché ritualmente notificato il decreto di citazione, le persone offese e querelanti, R. P. e P. F., non sono comparse, quindi il giudice ha disposto nuova citazione delle predette p.p.o.o. con espresso avvertimento che la mancata comparizione, ingiustificata, sarebbe stata interpretata come volontà di non perseguire nell'istanza di punizione, con conseguente definizione del processo per estinzione del reato in seguito alla remissione tacita della querela. Alla odierna udienza, verificata la regolarità delle notifiche contenenti il succitato avviso, le persone offese non sono comparse, né hanno addotto alcun legittimo impedimento.

Il difensore ha riferito che l'imputato, notiziato dell'esito del giudizio in caso di remissione di querela, non ha inteso comparire, né ha manifestato volontà contraria alla accettazione, pertanto, ha formulato richiesta di definizione anticipata del processo, dovendo intendersi tale comportamento quale accettazione tacita.

Il P.M. si è associato e ha modificato l'imputazione come da verbale nulla opponendo la difesa.

Le parti hanno presentato, quindi, le conclusioni riportate nel verbale di udienza e da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Senza dare corso all'istruttoria dibattimentale è stata, pertanto, pronunciata sentenza.

Ebbene, deve effettivamente prendersi atto che i reati ascritti all'imputato, perseguibile a querela di parte, sono estinti per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p..

Ciò posto, deve ritenersi che la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo c.p. (Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 31668 del 21/07/2016).

Mentre per l'imputato l'accettazione risulta dal suo contegno silente.

Deve solo osservarsi che, come condivisibilmente e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l'accettazione in quanto la prima parte dell'art. 155 c.p. richiede solo che da parte del querelato non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.

Ne consegue il proscioglimento dell'imputato con la formula indicata in dispositivo. Quanto alle spese del procedimento esse vanno poste a carico dell'imputato (cfr. art. 340 comma 4 c.p.p.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 340 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di G. G. in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese del procedimento a carico dell'imputato.

Pescara, 11.06.2025.

Il Giudice

dott. Francesca Got* Manduzio